


31 mag.-6 giu. 2011

CASSAZIONE/ Quattro sentenze «gemelle» fanno scattare la prescrizione a dieci anni

Specializzandi, limiti ai ricorsi

Il termine di recupero retributivo vale per i medici in corso fino al 1991



Il diritto degli specializzandi al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/Cee nel periodo 1° gennaio 1983-1991 è soggetto a prescrizione decennale che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 252/1999 che agisce come momento interruttivo della prescrizione.

La Corte di cassazione, con quattro sentenze gemelle (Sez. terza civ. del 17 maggio 2011, n. 10813, 10814, 10815 e 10816) torna sulla vicenda della prescrizione dei diritti dei medici specializzandi, sulla scia della sentenza n. 9147 del 2009 delle sezioni unite, dissentendo, invece, dalla sentenza n. 5842 del 2010 che faceva decorrere la prescrizione dalla data di scadenza del termine ultimo prescritto dalla norma comunitaria per il recepimento della direttiva nell'ordinamento interno (per le direttive 362 e 362/195 del Consiglio era il 20 dicembre 1976 e per la 82/76/Cee il 31 dicembre 1982).

Le sentenze ritengono che l'entrata in vigore della legge 252/1999 abbia determinato una situazione in cui la condotta di inadempimento dello Stato verso

Le fattispecie dei ricorsi		
	Ricorso per specializzati dal 1994 al 2007 per differenze retributive e contributive	Ricorso per specializzati dal 1983 al 1991 che non hanno ricevuto la borsa di studio
Normativa	Il Dlgs 368/1999 ha recepito la Direttiva 93/16/Ce in ambito di libera circolazione dei medici e riconoscimento dei diplomi. Il Dlgs 517/1999 ha bloccato l'applicazione degli articoli da 39 a 41 del Dlgs su emolumenti degli specializzandi, copertura assicurativa per la responsabilità civile e libera professione. Il Dpcm 6 luglio 2007 , ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica (Dlgs 368/1999)	Direttiva comunitaria n. 82/76/Cee , che prevede il diritto alla borsa di studio per tutti i medici che abbiano frequentato il corso di specializzazione a prescindere da qualsiasi attività lavorativa svolta (medico di guardia o altro) e per le specialità riconosciute a livello nazionale . Decreto legislativo 257/1991 , di attuazione in Italia della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee
Oggetto della domanda	Differenze retributive e contributive non percepite per il mancato adeguamento dello Stato Italiano alla direttiva comunitaria del 1993	Risarcimento dei danni derivati da tardiva trasposizione nell'ordinamento internodelle norme comunitarie di cui alle direttive 75/363 Cee e 82/76 Cee
Destinatari	Coloro che hanno conseguito la specializzazione dal 1994 al 2007	I medici specializzati negli anni 1983-1991 che non abbiano prestato attività lavorativa e abbiano ottenuto una specialità equiparata a livello europeo
Giudice competente	Giudice del lavoro presso il Tribunale della sede universitaria della specializzazione	Tribunale ordinario di Roma o Tribunale del lavoro della sede universitaria della specializzazione
Controparte	Università in cui è stata conseguita la specializzazione, ministero del Tesoro e della Sanità	Presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri di Economia e Università
Prescrizione	5 anni decorrenti dal recepimento della direttiva comunitaria in Italia, ovvero dal 6/7/2007	10 anni/5 anni decorrenti dal recepimento della direttiva comunitaria in Italia, ovvero dal 1991

i soggetti esclusi, fino a quel momento determinante con efficacia permanente l'obbligo risarcitorio, ha cessato di poter essere intesa come tale. Con la conseguenza che, essendo divenuto l'obbligo risarcitorio apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, si deve ritenere dalla legge sia iniziato il decorso della prescrizione ordina-

ria decennale (art. 2046 Cc). Ne discende che il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza alla specializzazione per gli ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 è prescritto solo a condizione che questi non abbiano agito giudizialmente o con atti interruttivi della prescrizione decennale, entro il 27 ottobre 2009.

La Corte precisa che se il risarcimento è stato chiesto anteriormente a quella data in via stragiudiziale senza darvi ulteriore corso oppure attraverso un'azione giudiziale poi lasciata estinguere, poiché tali manifestazioni rivestono valore di atti di esercizio del diritto, si dovrà ritenere che la prescrizione decennale sia decorsa da quel momento. In sostanza, lo Sta-

to italiano ha riconosciuto la sua situazione di inadempimento alla direttiva e, poiché in riferimento all'ordinamento comunitario non poteva disporre se non con riferimento alla sua interessezza e, quindi, solo come tale poteva riconoscerla, il valore sotteso all'esercizio dell'attività legislativa sarebbe, sotto il profilo dell'art. 2944 Cc, solo come tale poteva ricono-

scerla. Questa interpretazione secondo la Corte è l'unica valida sul piano costituzionale, in quanto un comportamento statale di riconoscimento della propria inadempienza con un atto legislativo di tardivo adempimento, necessariamente dovrebbe estrinsecarsi nei riguardi di tutti i soggetti cui la direttiva attribuisce diritti.

Il termine di prescrizione decennale deriva, secondo la Corte, dalla qualificazione come "contrattuale" del danno, e afferma che in caso di omessa o tardiva trasposizione del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive Ue (n. 75/362/Cee e n. 82/76/Cee non auto-esecutive sulla retribuzione della formazione degli specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non anti-giuridica: la condotta dello Stato inadempiente è anti-giuridica nell'ordinamento comunitario ma non in quello interno.

Paola Ferrari
Avvocato